



Consiglio Regionale
IV Commissione
Piazza Oberdan, 6
34133 Trieste

Note al DDL n.210 ed abbinato Norme in materia di energia e distribuzione di carburanti

Il disegno di legge cerca di raggiungere tre obiettivi, principalmente di raccordo e di completamento di legislazione esistente, per quanto riguarda:

- la definizione e articolazione degli strumenti di pianificazione in materia energetica, dalla Regione ai Comuni;
- la definizione dei procedimenti autorizzativi degli impianti energetici e la loro collocazione nella piramide istituzionale, in particolare con un passaggio di competenze dai comuni alle provincie;
- la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

In Commissione al DDL 210 si accompagna anche la discussione sulla proposta di legge avente primo firmatario Colautti che si propone di normare gli impianti fotovoltaici a terra, tema già ampiamente affrontato a livello nazionale.

Una considerazione in premessa, prima di entrare nel dettaglio del provvedimento: nella fase finale del suo mandato, l'attuale Giunta interviene sui temi energetici con questo DDL, che recepisce alcune indicazioni e provvedimenti già definiti a livello nazionale e che cerca di puntualizzare aspetti di contenuto, di articolazione e di procedura relativi alla pianificazione e alle autorizzazioni degli impianti energetici. Questo nella totale assenza di un nuovo Piano Energetico Regionale e persino delle sue premesse (dati quantitativi di "stato di fatto" della produzione e dei consumi energetici), nell'assenza di un piano di gestione territoriale in funzione degli impianti rinnovabili (già richiesto almeno da due anni nel provvedimento delle linee guida) e nella totale assenza di un sistema di competenze integrate che permettano il necessario governo politico di una vera e propria rivoluzione energetica (e sociale, ed economica) quale quella che stiamo vivendo.

Per questo la Regione FVG aveva bisogno di ben altri strumenti che il presente DDL 210.

In FVG serve una pianificazione, una programmazione, una legislazione, una comunicazione e un concreto operare (e a monte di tutto questo una competenza incarnata in persone e organizzazioni) che accompagni la disponibilità sociale, dei cittadini e delle imprese, a cogliere le grandi opportunità (ambientali, sociali, economiche) di questa rivoluzione energetica, sapendo anche cogliere un ruolo di "scioglitore" dei conflitti che un processo di questo tipo inevitabilmente porta.

Nella sostanza si può dire che il DDL in discussione è stato pensato e costruito (con forte ritardo) per gli amministratori e per le burocrazie, e non come strumento di governo del principale tema di trasformazione economica e ambientale che la società ha oggi di fronte.

Fatta questa premessa, nel seguito le nostre osservazioni complessive sui principali punti del provvedimento; a seguire alcune osservazioni di dettaglio su singoli punti del DDL.



1 – Mancanza di una chiara visione e opportuna enfasi sui temi delle emissioni climalteranti e sul conseguente ruolo della transizione alle energie rinnovabili: un esempio ne è anche la terminologia adottata (ad es. art. 5.8: “L'APR assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti...”: equilibrato rispetto a cosa? Non troppo dell'una e non troppo dell'altra fonte energetica rinnovabile? E successivamente nello stesso articolo: “L'APR... può individuare le aree ed i siti del territorio non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili...”: il fatto che le regioni potessero esprimersi su questo tema era già stato enunciato dalle linee guida 2 anni fa: continuiamo ancora a usare il “possono” quando esiste una estrema necessità di affrontare questo tema?) e la questione dei costi dell'energia: dovrebbe essere chiaro a tutti, e a maggior ragione dovrebbe essere cristallino nei contenuti della legge, che le energie rinnovabili hanno nel breve termine un effetto di incremento dei costi dell'energia, e che quindi la riduzione dei costi è possibile solo in termini relativi, compatibilmente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti e di incremento delle rinnovabili: è emblematico sotto questo aspetto la confusione dell'art. 2 al punto l) ma anche quanto enunciato al punto 1 c)¹.

2 – mancanza di un indispensabile focus del DDL sulle strutture e competenze necessarie alla effettiva realizzazione di quanto previsto nella legge stessa: l'enunciazione del principio si scontrerà inevitabilmente con il limite determinato dalla assenza di persone e organizzazioni strutturate per realizzare gli obiettivi, che oggi non esistono. Il DDL (art. 1.3) enuncia un generico “la Regione e le amministrazioni preposte... si dotano di una struttura amministrativa dedicata, con funzioni accentrate e specifiche competenze di materia di energia”. Vorremmo sapere sui temi delle strutture:

- come è costituita la “struttura accentrata” di cui si parla rispetto a quanto oggi esistente: quante persone, con quali competenze specifiche, quali ruoli, in che tempi, che suddivisione tra attività di pianificazione e attività autorizzative, ecc
- perchè passare competenze autorizzative dai comuni alle provincie e non invece direttamente alla “struttura accentrata” che verrà dotata di specifiche competenze, e quali strutture previste per le provincie per assolvere questo compito
- quali strutture vengono previste a livello comunale/intercomunale per la realizzazione dei “DEC”
- quali strutture per il governo e la promozione dell'innovazione nel settore energetico citato nel DDL
- quali strutture per l'informazione e il governo dei conflitti connessi alla localizzazione degli impianti energetici
- quale ruolo per le attuali strutture che, direttamente o indirettamente, si occupano di temi di energia (APE, ARES, Friulia)

1 Dovrebbe anche essere noto che le energie rinnovabili generano maggiori costi in termini di incentivi per 2 motivi: 1 – in termini strutturali, per compensare “esternalità” (quali i costi indotti dalle alterazioni climatiche e i costi dell'inquinamento generato dall'estrazione e dall'uso) che il mercato non è in grado di addebitare alle fonti fossili; 2 – in termini congiunturali, per indurre la nascita e lo sviluppo di un settore generando sviluppo tecnologico ed economie di scala (come evidente ad es. nel caso dei pannelli FV).



Interessante notare che la Direzione Finanza, che ha evidenziato la mancanza di quantificazione e copertura finanziaria per alcuni articoli riguardanti incentivi presenti originariamente nel DDL, non abbia fatto la stessa osservazione per gli aspetti di struttura relativi all'art. 1.3, come se questo non preveda la necessità di una consistente immissione di competenze pregiate e quindi costose nella struttura della regione.

3 – Grande assente nel DDL il tema della politica industriale nel settore energetico, sia nei termini di eventuali politiche specifiche per i settori energivori sia per cogliere la grande opportunità di far nascere/evolvere filiere produttive attive nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

4 – Passaggio di competenze autorizzative dal Comune alla Provincia: stupisce veramente questo passaggio di competenze in un momento in cui la struttura della Provincia è fortemente messa in discussione e il cui futuro è estremamente incerto e comunque in fase di riorganizzazione: posta la necessità di accentrare le attività e concentrare le competenze, ci si sarebbe aspettati una concentrazione di queste nella sola struttura regionale o in alternativa la creazione di una struttura di supporto ai comuni.

5 – Pianificazione: viene delineata una notevole articolazione di documenti di pianificazione: PER, APR, PRO, DEC, Programmi Energetici di distretti/consorzi industriali; oltre a ciò, viene istituita una “conferenza regionale per l'energia”. A fronte della attuale incapacità di realizzare anche il solo PER, questa complessità di strumenti appare piuttosto velleitaria: avremmo preferito la semplice predisposizione nei tempi dovuti del solo PER per poter discutere su qualcosa di concreto e non su “desiderata”. Detto ciò, alcune osservazioni aggiuntive:

- l'APR dovrebbe fare parte integrante del PER, e la sua previsione appare avere un senso solo nell'ottica di una incapacità di realizzazione del PER nei tempi necessari per dare risposta alle richieste della commissione europea in tema di pianificazione delle energie rinnovabili;
- DEC: come già detto, i comuni (salvo quelli di maggiore dimensione che sono già oggi tenuti per legge ad avere dei PEC) non hanno attualmente le risorse e le competenze per realizzare questi documenti e il DDL non affronta questo tema. Non abbiamo poi capito il perchè dell'uso del termine “documento” anziché “piano” come quello realizzato a livello regionale;
- Piani di distretti/consorzi: la possibilità (visto che non è previsto l'obbligo) per i distretti e consorzi di realizzare dei piani energetici e di presentarli alla Regione non dovrebbe essere oggetto di una specifica normativa, visto che gli enti possono comunque farlo a prescindere dalla previsione normativa e per gli scopi che ritengono utili per i loro aderenti;
- Conferenza regionale per l'energia: benchè i processi partecipativi siano sicuramente positivi in termini teorici, se non ne vengono definiti in maniera chiara i contenuti, le modalità di funzionamento, gli effettivi poteri, rischiano di essere mera forma e addirittura controproducenti. Il fatto che il DDL si riferisca in più punti alla “possibilità” di convocazione, alla “possibilità” di approvazione di protocolli d'intesa, alla “possibilità” di prevedere “eventuali condizioni, criteri e modalità attuative dei programmi e degli interventi” ci pare già un punto di partenza preoccupante;



- Infine, la frequenza di aggiornamento della pianificazione: 5 anni è un tempo assolutamente inammissibile stante la dinamica evolutiva di questo settore e le richieste della Commissione Europea (che prevede termini biennali di aggiornamento). Riteniamo che un serio processo di pianificazione e controllo (emblematico che nel DDL si faccia riferimento sempre alla sola pianificazione, anche per quanto riguarda la pubblicità dei documenti) preveda un aggiornamento almeno coerente con le richieste della Commissione Europea e dei termini di aggiornamento dei dati consuntivi e degli scostamenti rispetto al programmato almeno semestrali.

6 – Gestione del territorio: è assolutamente sottovalutata nel DDL l'esigenza di gestione del territorio in funzione delle energie rinnovabili, uno dei temi chiave per la gestione trasparente ed efficiente delle autorizzazioni e della conflittualità tra promotori degli impianti, amministrazioni pubbliche e comunità locali. Il DDL assegna infatti al PER l'individuazione della localizzazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti a FER, pur ponendo solo come “eventuale” la definizione di criteri, indirizzi e metodologie per l'individuazione di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio regionale (ma allora come vengono definite le aree non idonee?); ma come abbiamo visto, il PER potrebbe tardare ancora molto, e si prevede quindi l'APR nel quale l'individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di impianti a FER è solo una possibilità e non un obbligo. Insomma, ci possiamo aspettare tempi ancora molto lunghi prima di veder qualcosa in questo senso...

7 – Assenza di indicazioni nel DDL circa gli strumenti a disposizione del settore pubblico per le politiche energetiche e in particolare assenza di indicazioni circa il corretto utilizzo degli incentivi regionali/provinciali, per evitare il fenomeno tipico della doppia incentivazione (nazionale e locale) e della dispersione e irrilevanza dei finanziamenti pubblici ai fini del raggiungimento degli obiettivi quantitativi prefissati (posto che obiettivi ce ne siano...). Occorre che vengano delineati i criteri di parametrizzazione degli incentivi in funzione degli obiettivi (ad es. in termini di risparmio di energia primaria fossile conseguita) e che vengano monitorati e resi pubblici in maniera chiara e comprensibile i risultati quantitativi di tale incentivazione.

8 – Un altro grande assente nel DDL è il settore del trasporto, responsabile di una quota rilevante dei consumi energetici e delle emissioni, citato di sfuggita solamente nell'ambito dei DEC all'art. 6.1 g).

9 – Mancanza di capacità di proporre soluzioni innovative: ad esempio, nei processi autorizzativi avrebbe potuto essere inserita l'obbligatorietà dell'analisi dell'indice EROEI o LCA, che rappresentano numericamente l'effettiva efficienza energetica/ambientale dell'impianto a FER (analisi particolarmente utile per gli impianti a biomasse/biogas), e condizionare alcuni processi al raggiungimento di determinati parametri minimi; inoltre, si sarebbe potuto porre targets di efficienza energetica per gli edifici più elevati di quelli previsti dalle normative nazionali, come peraltro già fatto da alcuni comuni pionieri.

10 – Infine, una nota sul linguaggio e la terminologia: per una maggiore efficacia, si vorrebbe che venissero utilizzate definizioni chiare, puntuali, senza ripetizioni, e ristrette a ciò che è effettivamente utile e necessario per lo scopo della legge. Un esempio già fatto è sul termine “DEC”



anziché PEC e sul frequente caso di previsioni di attività solo “eventuali” o “possibili”; altri casi verranno citati nel corso dell'analisi di dettaglio del DDL.



Osservazioni di dettaglio:

Art. 1 Oggetto e finalità

1.2: “diritto all'energia”: il termine usato è impegnativo ma generico

1.2 a): “riduzione degli sprechi energetici”: meglio parlare di “riduzione dei consumi energetici”, che è un termine più ampio e responsabilizza non solo su ciò che è ritenuto comunemente “spreco”

1.2 c) “il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia anche con misure per favorire il suo acquisto organizzato, l'importazione dall'estero e l'aggregazione di società di servizi energetici”: ci pare che in questo contesto sia importante evidenziare che l'obiettivo di riduzione costi sia un obiettivo relativo, e non ci pare invece questa la sede per definire gli strumenti (e quindi dare a quelli citati una priorità più elevata) con cui perseguire questo obiettivo. La formulazione proposta è quindi: “il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia compatibilmente con l'obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti”

1.2 d) formulazione proposta: “lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore energetico e lo sviluppo di filiere produttive locali su cui questa innovazione tecnologica possa ricadere ed essere resa produttiva”

1.2 f) ed h): possono essere fatti confluire

1.2 g): il tipo di generazione di energia (diffusa o anche concentrata) e le tecnologie (“sistemi di cogenerazione e trigenerazione”) non dovrebbero fare parte degli obiettivi, ma delle opzioni a disposizione in funzione delle esigenze, e quindi sono ridondanti nel testo del DDL

1.2.i) formulazione proposta: “la massima semplificazione e trasparenza dei procedimenti amministrativi in materia di energia, in particolare tramite la definizione preventiva delle condizioni, modalità, ambiti territoriali di realizzazione degli impianti energetici”

1.3: vedi quanto detto al punto 3 delle osservazioni globali.

Art. 2: Funzioni della Regione

2.1 c): aggiungerei: “tali misure saranno coerenti e complementari alle altre misure definite a livello di amministrazioni nazionali e comunitarie, al fine di evitare duplicazioni, sovraincentivazioni, dispersione, irrilevanza delle incentivazioni nell'ottica del conseguimento dell'obiettivo con l'uso minimo di risorse pubbliche”.

2.1g) formulazione proposta: “si dota di un sistema informativo regionale che monitorizzi in maniera completa, precisa e tempestiva le grandezze ed i fenomeni relativi ai temi energetici

2.1 i): ci lasciano perplessi la previsione a livello di DDL di forme di incentivazione per l'aggregazione di operatori di mercati energetici e la definizione di una dimensione minima in termini di numero minimo di utenti serviti. Dovrebbero già esistere meccanismi di mercato che operano in questo senso, posto che il mercato sia correttamente informato e disponga delle informazioni per valutare.

Proponiamo quindi di stralciare questo punto.

2.1 j): così come per il punto precedente, questo ci sembra che entri in aspetti operativi che non dovrebbero essere elencati tra le funzioni della Regione in ambito energetico. Anche se



dovrebbe essere scontato che la Regione debba valorizzare correttamente ed al meglio gli asset pubblici.

2.11): “.....anche con l'utilizzo dei mezzi multimediali...” stupisce che nel 2012 debba essere fatta una simile specifica in tema di comunicazione...oltre a ciò questo punto è un po' confuso: proponiamo la formulazione: “promuove la diffusione della conoscenza relativa alla transizione energetica da fonti fossili a rinnovabili e la sua importanza sui piani ambientale, economico e sociale”

2.1 m): manca in quest'ambito il ruolo della regione nella promozione di filiere produttive locali.

Art. 3 - Funzioni della Provincia: per questo articolo si rimanda a quanto detto al punto 4 delle osservazioni complessive.

Art. 4 – Funzioni del Comune: per questo articolo si rimanda a quanto detto al punto 2 e 5 delle osservazioni complessive.

Art. 5 – Piano Energetico Regionale, Atto di Programmazione Regionale per le fonti rinnovabili e Programmi Regionali Operativi:

Oltre a quanto già osservato al punto 5 delle osservazioni complessive, si aggiunge:

5.3 c) e g): formulazione proposta “lo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica secondo quanto richiesto, come obiettivo minimo, dalle istituzioni comunitarie e nazionali”

5.3 d): formulazione proposta: “la riduzione dei costi dell'energia relativamente e compatibilmente con gli obiettivi di incremento delle fonti rinnovabili e miglioramento ambientale”. Stralceremo la parte del punto relativa agli strumenti da utilizzare per conseguire questo obiettivo, che devono essere definiti in altra sede ed in maniera dinamica rispetto alle condizioni di mercato ed alla tecnologia.

5.4 i) e j): i due punti sono interdipendenti

5.4 k): vista l'importanza del tema, occorre definire in maniera univoca se il PER contiene o meno l'indicazione di strumenti, criteri e modalità per la diffusione delle informazioni al pubblico in materia di impianti ed infrastrutture energetiche. Se non è il PER la sede, si stralci questo articolo e si preveda invece la sede corretta per questa importante attività-

5.6, 5.7, 5.8, 5.9: Il comma 6 contiene il classico errore in materia di VAS comune a molti atti di pianificazione regionale. Il PER non può venir adottato e poi sottoposto alla VAS, ma la VAS è una procedura che deve accompagnare tutto il percorso di elaborazione del PER fin dalla sua fase di scoping, e comunque una fase di partecipazione non solo delle autorità competenti in materia ambientale ma anche dei portatori di interesse e del pubblico deve essere attivata prima della adozione dello strumento da parte della Giunta regionale. Il non operare in questo modo significa infrangere la Direttiva Europea e aprire spazio a contenziosi nella stessa sede europea.

Per quanto riguarda il comma 7 relativo all'APR (atto di programmazione per le fonti rinnovabili), in ottemperanza al decreto ministeriale sul Burden Sharing, si ritiene che tale strumento possa avere una notevole importanza se in grado di indirizzare adeguatamente gli operatori nel territorio. Non può risolversi in una pura descrizione di quote attribuite all'una o all'altra fonte rinnovabile ma va valutato il contesto territoriale e ambientale in cui tali quote si inseriscono, nonchè la volontà e possibilità che possano essere raggiunti obiettivi migliori di quelli minimali. In ogni caso si tratta di



uno strumento che non può non essere accompagnato da una procedura di VAS, indipendentemente dalla individuazione dei siti o dei criteri connessi. Pertanto si chiede di modificare i commi 8 e 9 eliminando al comma 8 le parole "...escluse le procedure relative alla VAS..." e l'intero comma 9.

5.8: per quanto riguarda l' "eventuale" (e ribadiamo l'importanza di definire in maniera "non eventuale" questa attività) individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, sottolineiamo l'importanza del coinvolgimento dei comuni in questa attività.

5.12: aggiungerei: "sono pubblicati altresì sul sito internet della regione i report di confronto tra obiettivi, risultati raggiunti e scostamenti rispetto agli obiettivi che con cadenza almeno semestrale verranno prodotti dalle strutture di pianificazione e controllo".

Art. 6: Documento Energetico Comunale

6.1 b) e c): non vediamo la necessità di tenere distinti i due punti che logicamente sono lo stesso (tant'è che per quanto riguarda il PER non sono stati tenuti distinti).

6.1 d) sostituiremmo "anche da parte delle attività e delle aziende agricole, artigianali ed industriali presenti sul territorio" con "ed in relazione alle diverse tipologie d'utenza"

6.1 f) e h): anche in questo caso non vediamo la necessità di distinguere le diverse tipologie d'utenza in relazione agli interventi

6.1 g): il tema della mobilità è chiaramente un tema di valenza sovra-comunale, a meno di interpretarlo in senso molto ristretto e sostanzialmente inefficace.

6.2: in termini di aggiornamento, vale quanto già detto per il PER. Vale inoltre quanto già detto in relazione al PER vedi punto 5.12 per la pubblicazione sul sito del comune anche dei report relativi ai dati consuntivi.

Art. 12 Autorizzazioni

Art. 12.6: riteniamo che questo punto sia discutibile; l'autorizzazione o meno di un impianto dovrebbe discendere dalle normative e non da un documento di programmazione, che ha come scopo primario quello di definire degli obiettivi in termini globali e di orientare/controllare e non normare. La sua efficacia dipende poi dalla capacità di definire strumenti di incentivazione/disincentivazione la cui modulazione nel tempo permette di arrivare all'obiettivo definito nella programmazione.

Un esempio concreto è il seguente: se l'autorizzazione di un impianto è rilasciata previa verifica di compatibilità con gli obiettivi previsti nel PER, questo significa che tutti gli impianti la cui autorizzazione venga discussa dopo il raggiungimento dell'obiettivo verranno non autorizzati, introducendo un elemento di incertezza che frenerà gli investimenti. Chiediamo quindi di stralciare questo punto.

Un'altra osservazione è la seguente: nella parte illustrativa dell'articolo, si dichiara che il testo del DDL relativamente alle autorizzazioni è sufficientemente dettagliato da non richiedere regolamenti attuativi. Si richiama qui però che esiste tuttora una situazione irrisolta nella legislazione/regolamentazione regionale circa la classificazione dei liquami e del digestato utilizzati nell'ambito di impianti a biogas (in particolare, i liquami vengono classificati come rifiuto nel momento in cui vengono utilizzati in un impianto a biogas, rendendone pressoché impossibile l'utilizzo, mentre sono sottoprodotti agricoli se distribuiti sui terreni; basti ricordare che in



Germania l'uso di una percentuale minima del 30% negli impianti a biogas viene addirittura incentivata...)

Art.13 – Contenuti dell'istanza

13.1: nel testo si prevede che il proponente faccia riferimento “anche” all'allegato A per i contenuti dell'istanza; al successivo punto 13.6 q) si chiarisce che l'allegato A è un elenco indicativo: qual è allora l'utilità e l'affidabilità di tale elenco all'interno del DDL visto che il proponente dovrà comunque far riferimento ad altre fonti?

13.4 c) 6): nell'elenco dei documenti necessari a pena di improcedibilità, si cita anche una “eventuale” analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali, ed economiche dell'intervento a livello locale. Visto che è eventuale, meglio stralciare questo punto che non dovrebbe essere rilevante ai fini autorizzativi.

13.4 h): necessità del preventivo per la connessione accettato dal proponente: perchè dovrebbe essere indispensabile immediatamente l'accettazione del preventivo? Piuttosto, occorrerebbe verificare la presenza delle relative servitù di passaggio almeno in forma preliminare.

13.7: proposta di modifica: i contratti definitivi relativi alla titolarità delle aree possono essere prodotti entro la data di inizio lavori e non entro la data di adozione del provvedimento.

Art. 14 - Procedimento

14.2: “...le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo...” proposta di modifica: le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente ed il proponente...”

Art. 15 - Provvedimento di autorizzazione unica:

15.4: “l'entità della garanzia finanziaria viene determinata in misura pari a una volta e mezza il costo totale per gli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'art. 23...”: proposta di modifica: “...pari ad una volta il costo totale degli interventi...”: secondo il principio che non bisogna gravare inutilmente di costi gli impianti a fonte rinnovabile.

15.9 e 15.10: attività istruttorie: vista l'entità non particolarmente significativa delle cifre in gioco (0,03% per gli impianti a FER e 0,05% per gli impianti a fonte fossile sull'investimento previsto) perchè non eliminare completamente questi ennesimi “balzelli” evitando di cadere in questo vizio di proliferazione di bolli, contributi, imposte ecc, demandando a poche, efficaci fonti di tassazione la copertura dei costi di istruzione delle pratiche?

Art. 17 - Accordi tra Regione e proponenti

Questo articolo introduce una sorta di potere di veto e negoziazione post-autorizzazione a favore della Giunta Regionale, che può quindi con questo potere gestire logiche di consenso e di scambio con l'opinione pubblica e con i proponenti. Assolutamente inaccettabile su di un piano di



correttezza istituzionale e trasparenza per tutte le parti coinvolte. Se la Giunta ritiene che le norme esistenti non siano sufficienti a garantire la protezione dell'interesse pubblico si esprima su quali sono i punti deboli e modifichi coerentemente tali norme in maniera trasparente.

Art. 18 - Infrastrutture energetiche lineari

Secondo quanto scritto al 12.4, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica gli elettrodotti devono soddisfare un criterio di "significatività" della quota destinata all'utilizzo di aziende operanti in Regione. A nostro parere questo criterio non giustifica una valenza strategica dell'elettrodotto ai fini dell'interesse pubblico, e quindi non dovrebbe essere un criterio di valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. E' noto infatti che la capacità di produzione di energia degli impianti della nostra regione è largamente esuberante rispetto ai consumi, c'è quindi una sovraccapacità che si incrementerà ulteriormente con la crescita degli impianti di produzione di energia da FER. In questo contesto quindi una importazione di energia da paesi limitrofi può essere una (legittima) operazione di mercato che punta a sfruttare la differenza di costo dell'energia tra paesi ma non assume di per sé una valenza strategica e quindi un carattere di pubblica utilità.

Art. 19 - Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici

19.2: Si tratta dell'obbligo di certificazione della provenienza delle biomasse usate per l'alimentazione dell'impianto. Un po' poco per un tema pieno di problematiche che, rinviato a possibili prescrizioni del PER o dell'APR, rischia di essere affrontato ad iniziative ormai realizzate per potenze che in regione si possono valutare intorno ai 200 MW in via d'installazione.

Art. 20 - Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato

per l'idroelettrico, riteniamo che una precisazione delle procedure quale quella del presente DDL sia utile, ma serve soprattutto una griglia di interpretazione sostanziale di ciò che è ancora praticabile nel territorio regionale. Si tratta di un lavoro di fatto predisposto all'interno della commissione regionale VIA che andrebbe convalidato rapidamente dalla Giunta Regionale se non si vuole affrontarlo con legge.

Art. 21 - Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia d'energia

si suggerisce di inserire in questo articolo i tempi limite di risposta della P.A. per quanto di competenza.

Art. 25 – catasto informatico comunale degli impianti termici

Domanda: per gli impianti in edilizia libera (es. pannelli solari termici) non c'è comunicazione e quindi non c'è catasto?

25.1: ci sembra opportuno inserire un termine temporale di realizzazione.



25.2: il DDL prevede una comunicazione per via telematica da parte del proprietario, conduttore, amministratore o terzo responsabile di edificio entro un tempo limite una serie di dati relativi all'impianto termico. Non viene descritto cosa succede nel caso in cui tale comunicazione non avvenga o non avvenga nei termini previsti.

Art. 26 – utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici

Così come anticipato nelle osservazioni complessive, in una politica integrata sull'uso delle energie rinnovabili che tenga conto delle esigenze ambientali e delle opportunità economiche, un approccio più innovativo avrebbe potuto essere quello di definire valori più elevati rispetto a quelli previsti dalla legge nazionale per l'uso di FER negli edifici di nuova edificazione/ristrutturazione.

Art.29 - Disposizioni transitorie

29.5: vale quanto già detto al punto 12.6, e a maggior ragione per un PER che è ormai totalmente superato.

Art. 40 – Disciplina urbanistica

si pone l'attenzione per quanto riguarda l'autorizzazione di nuove pompe di distribuzione di carburanti e PRG in contrasto con le richieste.

Si tratta di un tema molto delicato per evidenti impatti paesaggistici che si sono determinati in questi ultimi anni in diverse parti del territorio regionale. Si tratta di un tema che, attualmente di fatto liberalizzato, va ricondotto ad una pianificazione territoriale adeguata.

La logica del “faccio l'impianto dove qualcuno mi vende il terreno” va superata.

Per quanto riguarda la proposta di legge n.190, francamente ci preoccupa questo “accanimento” contro il fotovoltaico a terra, che sembra essere una sovra-reazione alla assenza di pianificazione e controllo sin qui vista. Invece che provvedimenti volti a ridurre progressivamente, fino ad annullarli, gli spazi per la realizzazione del fotovoltaico a terra, risorsa indispensabile in un'ottica di transizione verso una società ad energia 100% rinnovabile, vorremmo vedere realizzati degli studi che pianifichino nel lungo termine di quanto FV c'è bisogno in funzione degli obiettivi % di energia rinnovabile nel tempo, quanti di questi obiettivi sono realizzabili con il solo FV su edifici, e di quanto FV a terra c'è bisogno a compensazione, e quanto terreno è disponibile a questo scopo e con quali compatibilità con le esigenze di produzione agricola destinata ad alimentazione umana, ad alimentazione animale, a pascolo, ad altri scopi (es. produzione di alcolici, industria della carta, industria del legno...); quali compatibilità di uso di terreno a scopi energetici con una eventuale espansione per edificazione e quali compatibilità con l'espansione degli spazi verdi protetti. Di questo c'è bisogno, e non di una normazione “a prescindere”, frutto di pressioni dell'opinione pubblica che traggono forza proprio dalla giusta preoccupazione che sorge dall'assenza di una pianificazione intelligente.

Inoltre, perchè non si è provveduto a definire, come proposto 2 anni fa dal provvedimento nazionale relativo alle Linee Guida, l'elenco dei terreni non idonei per l'installazione di impianti a fonti rinnovabile, invece di proporre un provvedimento che non fa altro che definire la procedura per arrivare a questo obiettivo? (e con questi tempi di reazione chissà quando...)



E nel merito dell'art. 6 della proposta, ci piacerebbe sapere quali sono i pregiudizi all'ambiente causati dall' "effetto cumulativo" dei pannelli FV: crediamo che ogni tipo di messaggio non rigoroso quale questo sia da evitare.

In conclusione, riteniamo che il tipo di approccio a questo tema della proposta di legge nella sua globalità sia da rifiutare.

Esortiamo invece la classe politica di questa regione a fare ciò di cui c'è veramente bisogno, e con la più alta priorità: creare le strutture e le competenze che siano in grado di affrontare questi temi con un approccio globale, multidisciplinare, integrato, scientifico, (e possibilmente con passione), dotandole delle risorse indispensabili per svolgere il proprio lavoro. In una società dove la conoscenza e il "know-how" sono il vero patrimonio pubblico, di questo c'è bisogno.

Udine, 9 luglio 2012

Elia Mioni

Il Presidente di Legambiente FVG